

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 19 novembre 2020

**30) RICHIESTA PARERE AVV. \* (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI, CORCIONE)**

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere dell'avv. \*, il quale formula i seguenti quesiti:

*“Scenario e quesiti (A)*

*Può l'avvocato x assistere contemporaneamente più di un creditore (ognuno in base a titolo di diversa natura) contro il medesimo debitore, nella stessa azione esecutiva e/o in plurime azioni esecutive? L'ipotesi è quella di rapporti professionali instaurati, eventualmente anche in tempi diversi, seppur col risultato di assistere più creditori contemporaneamente. Ad es., l'avv. x esperisce un pignoramento per Creditore C (titolato) contro la Debitrice soc. D e, dopo aver iscritto a ruolo il pignoramento, viene contattato dal Creditore CL (non titolato), per intervenire nella medesima procedura. Può l'avv. x assistere anche Creditore CL? Si prega di prendere in considerazione le seguenti possibilità:*

- beni e crediti pignorati sufficienti/insufficienti a soddisfare tutti i creditori;*
- possibilità che l'insufficienza sia eventuale, ad es. a seguito dell'intervento di altri creditori (eventualità che potrebbe verificarsi già prima che intervenga CL);*
- con/senza consenso da parte dei creditori/clienti ad essere entrambi rappresentati dall'avv. x.*

*Scenario e quesiti (B)*

*L'avv. x assiste Creditore C nel pignorare credito X presso Terzo Sempronio della Debitrice soc. D. Qualche mese dopo l'iscrizione a ruolo della relativa procedura esecutiva (n. 0), Creditore C revoca il mandato dell'avv. x, incaricando l'avv. xy di continuare la procedura ed interrompendo ogni dialogo con l'avv. x. Dopo circa un anno e mezzo, l'avv. x viene istruito da Creditore CL per agire in esecuzione e/o in via cautelare contro Debitrice soc. D. Prima di accettare il mandato, l'avv. x verifica in base alle informazioni disponibili al pubblico (dalla app Giustizia Civile) che, dopo oltre un anno, la procedura n. 0 è stata “estinta per rinuncia agli atti” (presumendo transazione tra le parti) e verifica dai terminali a disposizione del pubblico presso il tribunale che altre 3 procedure esecutive, intraprese da ulteriore creditore, sono pendenti contro la Debitrice D. Accetta quindi il mandato del Creditore CL e a seguito di istanza per visionare i fascicoli di tali procedure, l'avv. x apprende che:*

- procedura n. 1 ha ad oggetto pignoramento (effettuato da altro creditore) del credito X presso Terzo Sempronio della Debitrice D (medesimo credito di cui in premessa, previamente oggetto di procedura esecutiva estinta, originariamente instaurata con l'assistenza di x) e che Creditore C (assistito dall'avv. yy) ed altri creditori sono intervenuti nella procedura n. 1 (il credito è insufficiente a soddisfare tutti i creditori già intervenuti);*
- Creditore C è altresì intervenuto in procedura n. 2, avente ad oggetto pignoramento di altri crediti e/o mobili;*
- Creditore C non è intervenuto nella procedura n. 3, avente ad oggetto pignoramento di altri crediti da parte di altro creditore.*

*A fronte del pregresso rapporto con Creditore C, può l'avv. x continuare ad assistere Creditore CL, intervenendo nelle procedure 1, 2 e/o 3, nonché pignorando ulteriori crediti presso terzi ed instaurando procedura n. 4? Le conclusioni al quesito che precede sarebbero diverse se fosse trascorso un biennio dall'interruzione del rapporto tra l'avv. x e Creditore C?"*

uditi i relatori;

osserva quanto segue:

Quesito A)

L'esame del primo quesito impone il richiamo agli articoli 10 (*Dovere di fedeltà*) e 24 (*conflitto di interessi*) del Codice Deontologico Forense.

In particolare l'art. 24, al comma 1, recita: *"l'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale"*.

Nella prospettazione contenuta nella richiesta di parere, il COA ritiene di poter affermare che al momento del conferimento dell'incarico da parte del secondo rappresentato non vi siano posizioni di conflitto.

L'Avvocato può quindi curare gli interessi di entrambi i creditori anche nell'ambito della stessa procedura esecutiva, nei confronti del comune debitore.

Nel corso della procedura esecutiva le posizioni dei due creditori dell'unico esecutato, parti quindi di una medesima azione esecutiva (il primo dotato di titolo, il secondo interventore senza titolo), potrebbero però assumere aspetti confliggenti.

Si pensi alla ipotesi, assai frequente, in cui i beni del debitore aggredito non possano soddisfare tutti i creditori, o soddisfarli secondo criteri non condivisi dai creditori; potrebbero verificarsi quindi, nello scenario evolutivo processuale, concrete situazioni nelle quali gli interessi e le posizioni dei due creditori vengono a porsi in potenziale od attuale conflitto. In sintesi, nel caso ipotizzato sembrerebbe non esistere violazione di norme deontologiche nell'assumere la difesa del secondo creditore.

Il COA ritiene tuttavia che debba esser cura e dovere dell'Avvocato avvisare quest'ultimo della esistenza del precedente mandato, prospettargli ogni scenario, anche di possibili posizioni di conflitto tra i due mandati e, certamente, rinunciare all'incarico assunto per ultimo non appena l'evoluzione processuale venisse a creare posizioni anche solo potenzialmente incompatibili con la corretta gestione dei due mandati.

Quesito B)

Il Consiglio,

esaminato il secondo quesito;

ritenuto che non possano rilasciarsi pareri se non su temi di assoluta astrattezza;

rilevato che quanto domandato appare concretizzare, al contrario, uno scenario assai puntuale e dettagliato, certamente riferibile a fattispecie precisa e purata solo nella identificazione nominale dei soggetti;

delibera di nulla poter provvedere.

...OMISSIS...

*Il Consigliere Segretario*

F.to Avv. Daniela Terreri

*Il Presidente*

F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo

